

Assunzioni agevolate incentivo NEET

Dott. Vitiello Nicola – Agenzia Flussi INPS Torino

Torino, 23 ottobre 2023

Fonti normative

Circolare INPS n. 68 del 21 luglio 2023

Messaggio INPS n. 2923 del 10 agosto 2023

Beneficiari – datori di lavoro

L'incentivo in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L'incentivo non si applica ai datori di lavoro domestico.

Beneficiari – lavoratori

Giovani che

- 1) alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età
- 2) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»)
- 3) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani: la registrazione al Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL” oppure tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”

Beneficiari – lavoratori

In forza del rinvio operato dall'art. 27 del Decreto Lavoro al Regolamento (UE) n. 651/2014 che definisce le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati, nonché dell'espressa previsione di cui all'art. 4 del decreto n. 189/2023 dell'ANPAL per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

- a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
- b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale
- c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito
- d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento

Beneficiari – lavoratori

L'incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 27, c. 3, D.L. 48/2023, l'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.

Eccezioni

Il beneficio non può essere riconosciuto nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

Non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Ovviamente l'agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di "NEET" illustrata in precedenza.

Importo incentivo

L'incentivo previsto dall'art. 27 D.L. 48/2023 è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 27, c. 2, D.L. 48/2023 in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L'incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa e sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

In tale ipotesi è consentito il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025.

Requisiti

L'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione e non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto

presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione

l'assunzione non deve riferirsi a un soggetto che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo

regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Requisiti – incremento occupazionale netto

L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) e si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro/anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro/anno dell'anno successivo all'assunzione.

Trattandosi di forza lavoro effettiva, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo è espressamente cumulabile con l'esonero per l'occupazione giovanile e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

In tal caso, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Es. cumulo con esonero assunzione a tempo indeterminato giovani

Il datore di lavoro avrà diritto all'esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi e contemporaneamente fruire dell'incentivo economico, pari al 20 per cento della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi

Coordinamento con altri incentivi

La riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione.

Pertanto, la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall'art. 1, c. 281, legge di Bilancio 2023, come integrato dall'art. 39 D.L. 48/2023.

Ammissione ad incentivo

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line* “**NEET23**” – una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando tra l'altro la retribuzione mensile media comprensiva di ratei di tredicesima e quattordicesima e la fruizione di eventuali ulteriori esoneri.

L'INPS mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia “NEET”;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto nella Regione/Provincia autonoma di lavoro;
- informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica (email) e una notifica nell'area MyINPS – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell'istanza preliminare.

Domanda accolta

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata sia accolta, il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, ha l'onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Successivamente all'assunzione è necessario accedere al modulo telematico Incentivo Occupazione NEET 2023, selezionare il tasto "invio conferma" e inserire il protocollo della prenotazione, oltre che gli estremi della comunicazione obbligatoria.

Definizione istanze

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.

Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Esposizione flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero devono esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, ivi indicando la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**NE23**", avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2023 art. 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla L. n. 85/2023";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> è inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato AAAA-MM-GG.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L582**", avente il significato di "Conguaglio Incentivo Occupazione NEET 2023 art. 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla L. n. 85/2023";
- con il codice "**L583**", avente il significato di "Arretrati Incentivo Occupazione NEET 2023 art. 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla L. n. 85/2023".



INPS - Assunzioni agevolate incentivo NEET

Torino, 23 ottobre 2023